REGOLAMENTO (CEE) N. 217/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2938/76, che adegua l'importo dei prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte d'olio d'oliva sul mercato mondiale (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2600/76 (5), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte d'olio d'oliva sul mercato ellenico (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2600/76, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2938/76 della Commissione, del 2 dicembre 1976 (7), i prelievi da versare per i quantitativi d'olio d'oliva importati dal 1° novembre 1976 sulla base di titoli richiesti prima di tale data sono stati diminuiti;

considerando che, nel fissare il prelievo minimo entrato in vigore il 10 novembre 1976, si è tenuto conto per la prima volta del divario tra il prezzo d'entrata valido alla fine della campagna 1975/1976 e quello valido all'inizio della campagna attuale;

considerando che l'importazione di quantitativi pari o inferiori a 1 000 kg non è soggetta a procedura di gara per la determinazione del prelievo; che, pertanto, le importazioni di tali quantitativi realizzate tra il 1° e il 9 novembre 1976 non hanno potuto usufruire della diminuzione del prelievo stabilita dal regolamento (CEE) n. 2938/76;

considerando che, a fini di equità, è d'uopo estendere il beneficio di codesta diminuzione all'importazione dei quantitativi suddetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2938/76 è completato come segue:

« Tale diminuzione vale anche per i quantitativi d'olio d'oliva pari o inferiori a 1 000 kg, importati tra il 1° e il 9 novembre 1976 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 297 del 28. 10. 1976, pag. 4.
(6) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 3.
(7) GU n. L 334 del 3. 12. 1976, pag. 23.